

Reg. (CE) 18 luglio 2022, n. 2022/1278/UE [🌐](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il [regolamento \(UE\) n. 508/2014](#) per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 1 *Modifiche del [regolamento \(UE\) n. 508/2014](#)*

Il [regolamento \(UE\) n. 508/2014](#) è così modificato:

1) all'[articolo 13](#) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Le risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riassegnate al sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 44, paragrafo 4 bis, all'articolo 67 e all'articolo 68, paragrafo 3, al fine di attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.»;

2) all'[articolo 22, paragrafo 2, la lettera e\)](#) è sostituita dalla seguente:

«e) modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 35, all'articolo 44, paragrafo 4 bis, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, all'articolo 68, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 o per attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.»;

3) l'[articolo 33](#) è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un

accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Conformemente all'[articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#), e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 10 febbraio 2020, se gli interventi sono conseguenti all'epidemia di COVID-19, o dal 24 febbraio 2022, se gli interventi sono conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo di ammissibilità di cui all'[articolo 65, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#). Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.»;

4) all'[articolo 44, il paragrafo 4 bis](#) è sostituito dal seguente:

«4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 o dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica, come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33.»;

5) all'[articolo 67, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva](#) è sostituita dalla seguente:

«1. Ove sia necessario per rispondere all'epidemia di COVID-19 o per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell'acquacoltura di cui all'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti: »;

6) all'[articolo 67, il paragrafo 2](#) è sostituito dal seguente:

«2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020, tranne qualora esso attenui gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Conformemente all'[articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#), e in deroga al primo comma dello stesso, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020 per far fronte all'epidemia di COVID-19 e dal 24 febbraio 2022 per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.»;

7) all'[articolo 68](#) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In conformità dell'[articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#), la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.

La compensazione di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolata conformemente all'articolo 96.»;

8) all'[articolo 95, paragrafo 2, la lettera e\)](#) è sostituita dalla seguente:

«e) l'intervento è connesso al sostegno ai sensi dell'articolo 33 o 34 o alle compensazioni ai sensi dell'articolo 54, dell'articolo 55, dell'articolo 56, dell'articolo 68, paragrafo 3, o dell'articolo 69, paragrafo 3;».